

DECRETO CAIVANO/1. RIBALTATO IL GARANTISMO, RIDOTTO ORMAI A UNA BANDIERA SBIADITA, CON RISCHI GRAVISSIMI IN CITTÀ COME MILANO

DECRETO CAIVANO/2. FOGLIO DI VIA E DASPO EQUIVALGONO AI "BANDI PER GLI OZIOSI" DI 150 ANNI FA

Custodia in carcere da ridurre, dicono: intanto la ampliano per i minorenni

Dopo un'estate segnata da tragiche conferme circa il fallimento delle politiche che pongono il carcere al centro del sistema penale, dobbiamo registrare, con grande preoccupazione, un nuovo intervento che, nei contenuti che lo caratterizzano, nelle forme che lo contraddistinguono e nei presupposti da cui muove, risponde a logiche populiste e securitarie e, quel che è peggio, rischia di trascinare anche il sistema della giustizia minorile, fino ad oggi risparmiato da interventi demagogici e disorganici, verso una deriva pappalista e carcerocentrica. Con la scelta della decretazione d'urgenza, che dovrebbe conseguire ad alcuni fatti assurdi alle cronache nelle ultime settimane, si pretende d'individuare l'ennesima emergenza, alla quale, dunque, sarebbe lecito rispondere con strumenti d'eccezione, comprimendo il dibattito, impedendo di ragionare sui principi e, non ultimo, trascurando numeri, dati statistici, competenze specialistiche, che dovrebbero rappresentare il punto di partenza per ogni intervento di riforma. Ancora una volta si pretende di delegare alla giustizia penale, che dovrebbe occuparsi dei fatti e non dei "fenomeni", la soluzione di problemi che, mai come nel caso del "disagio giovanile e della povertà educativa" evocate nel testo del decreto, meritano risposte diverse e meditate.

La nostra critica, però, non è solo di natura culturale rispetto a interventi emergenziali adottati sull'onda dell'emozione, ma ancor prima tecnica.

Al netto delle forti perplessità circa la ricorrenza dei requisiti di necessità e urgenza, sempre più spesso invocati per intervenire nel sistema penale e in quello processuale, è il merito del decreto, nella bozza in circolazione illustrata nella conferenza stampa del Governo, che desta preoccupazione. La decisione di ampliare in modo significativo la custodia cautelare e la facoltà di adottare misure pre-cautelari (attraverso l'abbassamento dei parametri edittali di riferimento, l'aggiunta di specifiche ipotesi di reato nonché l'introduzione del pericolo di fuga tra le esigenze che la giustificano), mira a una sostanziale equiparazione degli indagati minorenni (anch'essi assistiti, almeno lo si spera, dalla presunzione d'innocenza e tutelati dal "garantismo", spesso usato come vessillo da questo Governo) a quelli maggiorenni e rischia di consegnare all'esperienza carceraria un numero crescente di giovani. Ciò in una fase del procedimento in cui ogni forma di detenzione dovrebbe rappresentare, per gli adulti e a maggior ragione per soggetti in fase evolutiva, l'extrema ratio, senza considerare l'interesse preminente del minore, che ha rappresentato da sempre il paradigma cui si ispira la legislazione, anche penale, minorile.

Addirittura, con l'aumento di pena introdotto per l'ipotesi attenuata in tema di cessione di sostanze stupefacenti, si reintroduce la possibilità della misura custodiale inframuraria anche per fatti di limitata offensività, con il rischio di determi-

nare un ulteriore aumento della popolazione carceraria, in un momento di forte allarme per la crescita significativa dei detenuti e per l'incessante dramma dei suicidi.

L'estensione ai minorenni di misure di prevenzione, la cui inosservanza è presidiata da sanzioni penali identiche a quelle previste per i maggiorenni; la previsione dell'ammonizione anche per i minori di 14 anni (purché almeno dodicenni); l'ampliamento, attraverso l'abbassamento del parametro edittale di riferimento (da 5 a 3 anni di reclusione), delle ipotesi che consentono l'accompagnamento del minorenne colto in flagranza presso gli uffici di polizia; sono interventi che, ancora una volta, tendono ad ampliare la risposta penale e quella prevenzionale (quest'ultima caratterizzata, come da tempo denunciato, da garanzie ridotte rispetto a quelle presenti nel processo penale).

Con l'occasione, poi, secondo una consuetudine che ormai caratterizza tutti gli interventi di riforma, si prevede l'innalzamento dei minimi e massimi edittali per alcune fattispecie in tema di armi e, appunto, droga. Dulcis in fundo, s'istituisce una nuova ipotesi di reato, l'art. 570-ter c.p., che sanziona penalmente chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria. Non possiamo non essere allarmati.

Lo siamo in particolare per la nostra città, dove l'Ipm Beccaria è tuttora alla ricerca di un equilibrio tra una struttura perennemente in ristrutturazione e la necessità (alla quale vanno incontro più i numerosi volontari che non interventi strutturali) di effettivi progetti educativi e di reinserimento. In questo contesto e in una città dove mancano comunità idonee a costituire una valida alternativa all'espiazione inframuraria, ci pare evidente il pericolo che l'ulteriore incremento dei detenuti minorenni (che inevitabilmente deriverebbe dall'approvazione di questo provvedimento) comporti, quale conseguenza ulteriore, il loro trasferimento in istituti lontani e, dunque, lo sradicamento di ragazzi dal proprio territorio e dai propri affetti.

Il decreto non è ancora stato pubblicato. Ci auguriamo che il Presidente della Repubblica possa condividere almeno in parte le nostre preoccupazioni. Ci auguriamo in ogni caso che anche il Parlamento rifletta prima di stabilizzare norme che introducono una brusca virata rispetto ai principi di un sistema penale minorile moderno, frutto di decenni di elaborazione e di interventi di studiosi, esperti, giudici ed operatori, che anche in tempi recenti hanno censurato scelte di penalizzazione ed automatismi rispetto a tale categoria di autori di reato, non certo irresponsabile ma evidentemente particolarmente vulnerabile, sol che si consideri l'art. 31 Cost.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE DI MILANO

STANBURN
COMMENTI & ANALISI

Le assurde misure di prevenzione: ragazzi "esclusi" anziché reinseriti

**FABRIZIO COSTARELLA*
E COSIMO PALUMBO****

Scriveva Carl Schmitt che, nelle situazioni di emergenza, lo Stato tende a tutelare se stesso a scapito degli individui. Per questo, auspicava che l'assunzione dei pieni poteri da parte del Governo fosse sempre limitata nel tempo sino alla risoluzione della crisi che l'aveva giustificata. In ciò, distingueva la "dittatura commissaria" che, delegata dal popolo, sarebbe cessata al termine del pericolo collettivo, da quella "sovrana", che, travalicando il mandato popolare, si candidava invece a diventare stabile forma di governo autoritario.

Il nostro Legislatore forse conosce poco il pensiero di Schmitt, ma dimostra una particolare predisposizione per il diritto penale emergenziale, tanto che, ormai, ad ogni evento di risonanza sociale, prima ancora che la giurisdizione possa dare la sua risposta in termini di applicazione delle norme vigenti, puntualmente ricorre alla decretazione d'urgenza, per "confezionare" una Legge adatta al caso particolare. O meglio, per introdurre una nuova sanzione o inasprire una esistente, in base non alla gravità dell'offesa arrecata a un determinato bene giuridico, ma alle reazioni popolari rispetto a un fatto che è già previsto dalla Legge come reato. Eppure, il diritto penale è governato, tra gli altri, dai principi di frammentarietà e sussidiarietà, che ne delineano la funzione di extrema ratio, sicché questa "corsa" a strumenti sempre nuovi e diversi di compressione delle libertà individuali appare contraria a pressoché tutti i principi generali dell'ordinamento.

Sulle pagine di questo giornale abbiamo più volte denunciato come la logica dello "stato d'assedio" stia consentendo l'introduzione di disposizioni legislative dal sapore liberticida, con aumento delle pene per reati già previsti dal codice e creazione di nuove figure di reato. E mentre aspettiamo, certo, il "decreto Brandizzo" (e abbiamo già visto il decreto "Willy", il "Cuttro", il "rave party"...), il Governo approva il "decreto Caivano", che rappresenta una somma davvero significativa di quello che è, oggi, l'*esprit des lois* in materia penale (ma non solo). La risposta dello Stato alla delinquenza (e, quindi, al disagio giovanile è, come sempre, in termini di più massiccio ricorso a strumenti di privazione della libertà personale. Solo soglie minori per l'applicazione di misure cautelari e, soprattutto, misure di prevenzione personali. Di-

sposizione che segna l'ennesimo passo verso la stabile sostituzione del diritto ed il processo penale con il diritto ed il processo di prevenzione. Si tratta, a ben vedere, di una contraddizione sistematica tra il fenomeno che si intende reprimere e lo strumento di repressione prescelto. I provvedimenti di prevenzione, infatti, tranne quelli ablativi, sono misure di bando, di esclusione, di emarginazione, conformemente alla loro primitiva natura. Centocinquanta anni fa, servivano a tenere le città "pulite"; ad allontanare oziosi, vagabondi, mendicanti; a ghettizzare il "lumpenproletariat" nelle degradate periferie urbane; a confinare gli oppositori politici, i sediziosi, gli anarchici.

Ma come si può pensare, oggi, di risolvere il problema minorile con il daspo urbano o con il foglio di via, cioè isolando e scacciando ragazzi, che sarebbe invece necessario recuperare e reinserire nel tessuto sociale "sano", prima che costituiscano un problema ancora più radicalizzato? Come si può trattare un adolescente sbandato (spesso non per sua colpa) come un adulto pluripregiudicato? Si rischia soltanto di rendere definitivo lo scollamento tra devianti e "società civile", di creare distanze non più colmabili, di costruire una generazione antagonista, come abbiamo visto nelle banlieue parigine, che sarà messa a vivere fuori dal recinto del benessere della borghesia urbana, illusa di essere al sicuro e invece perennemente assediata, come il forte Bastiani.

Si tratta di scelte legislative dannose, rispetto allo scopo dichiarato. Utili solo a placare la sete di giustizialismo (e non di giustizia) delle masse votanti.

È allora necessario recuperare il senso autentico del diritto penale, tenendo sempre presente la lezione di Bockenforde, secondo il quale "lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non è in grado di garantire. Questo è il grande rischio che esso si è assunto per amore della libertà". Quando lo Stato fa ricorso ai mezzi della coercizione giuridica e del comando autoritario, rinuncia alla propria liberalità, ricadendo nello stesso totalitarismo da cui aveva tentato di uscire dopo la caduta dei regimi autocratici. Pertale motivo, si dice che ogni privazione della libertà personale è una violazione della nostra Costituzione, che si giustifica solo nel rispetto di quei principi naturali che regolano l'ordinamento.

*Avvocato del Foro di Catanzaro
**Avvocato del Foro di Torino